

DMZ RICORDA N. 156 DEL 03 SETTEMBRE 2021

BUONI PASTO (seconda parte)

Continuiamo a illustrare la disciplina dei Buoni Pasto, analizzando nel dettaglio i limiti di spesa che godono di benefici fiscali e previdenziali.

Ricordiamo che i buoni pasto possono essere sia cartacei sia elettronici, quest'ultimi vengono direttamente accreditati su una apposita carta, tipo bancomat, intestata al loro possessore.

Il base alla tipologia dei buoni (cartaceo e elettronico) cambia anche il limite di spesa giornaliero considerato non imponibile ai fini fiscali e previdenziali.

Infatti non sono imponibili in capo al possessore i buoni pasto:

- fino a **4 euro al giorno** se cartacei e;
- fino a **8 euro al giorno se resi in forma elettronica.**

Pertanto i tickets con importi superiori a tali soglie, esclusivamente sulla quota eccedente i valori dei buoni sopra indicati, sono soggetti sia a tassazione, sia a contribuzione previdenziale.

Ricordiamo che per beneficiare dell'esenzione i tickets devono essere erogati alla totalità dei dipendenti o collaboratori, oppure a categorie omogenee, nella misura di un ticket per ogni giorno effettivamente lavorato.

Occorre escludere anche i giorni in cui sono stati prestati servizi di mensa o indennità sostitutive per cui si è già beneficiato della relativa detassazione fiscale e previdenziale.

La norma richiede anche che il valore dei buoni erogati, al pari di tutti gli altri eventuali rimborsi spese rimborsati, vengano indicati nei cedolini paga di chi li riceve.

N.B. L'agevolazione non spetta se i buoni non vengono erogati secondo queste regole.

Lo Studio resta a completa disposizione